

DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA GALOSI MIMMO, da leggere ed allegare previamente alla votazione del Consiglio Comune di Castel di Lama di oggi 19.4.2011 alle ore 21.15 in luogo del proposto collegamento telematico (non avendo a disposizione software con i requisiti hardware necessari per installare ed eseguire Microsoft Teams)

Il sottoscritto Galosi Mimmo, quale titolare dell'omonima ditta individuale (IMPRESA GALOSI MIMMO-PI:01252670441) avente sede legale in Castel di Lama (AP) alla via D'Azeglio n.17, è sorpreso non poco che con la pec ricevuta in data venerdì 16.2.21 il Sindaco - *nel comunicargli la convocazione del Consiglio Comunale in forma telematica per successivo 19.4.21 avente al punto 13 dell'ordine del giorno "Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194 D.Lgs 267/2000 (TUEL) alla ditta Galosi Mimmo"* - abbia ritenuto la propria presenza utile per l'eventuale adozione dell'atto deliberativo con invito a prendere parte alla discussione, visto che:

1)- le continue sollecitazioni verbali e formali (diffida 2.8.19) non hanno sino ad oggi prodotto alcuna proposta di riconoscimento di **tutto** il debito fuori bilancio;

2)- non esiste nelle motivazioni dell'invito qualsivoglia accenno alla controversia giudiziale già pendente.

Invero, a causa del comportamento reticente del Comune di Castel di Lama che dalla diffida inoltrata dall'impresa il 2.8.19 non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto, né aveva formalmente riconosciuto la propria posizione debitoria - **pur avendo fruito delle opere/servizi di cui alla diffida e nella consapevolezza dell'esecuzione degli stessi, così come si evince dalla relazione dell'Ing.Tommaso Cavezzi richiesta espressamente dal Sindaco con nota del 7.9.19 -prot.n.0011388 e dallo stesso elaborata sulla base dei report contabili da me depositati di volta in volta presso l'ufficio comunale ed annotati nella contabilità generale -**, lo scrivente si è trovato costretto, a promuovere tale giudizio (atto di citazione portato alla notifica il 15.4.21) nei confronti del Dott.Ing. Tommaso Cavezzi, in proprio/allora responsabile dell'UTC del Comune di Castel di Lama per il mancato pagamento del residuo dei lavori eseguiti e non pagati sino ad oggi, pari ad €. 29.524,76=, e del Sig. Mattoni Marco, in proprio e quale assessore ai lavori pubblici dell'attuale amministrazione comunale di Castel di Lama, per il mancato pagamento dei lavori per €.2.570,00 (ivato 3.135,40), da lui stesso commissionati (al pari e con le stesse modalità di quelli affidato dal Cavezzi), meglio descritti nel report contabile del 2.8.18-6.9.18-7.9.18-, (tra cui ripristino sistemazione Strada S.Buco) anch'essi agli atti dell'ufficio comunale (totale complessivo € 32.660,16).

3)- è stata rifiutata persino la valutazione di addivenire alla stipula di un accordo transattivo, pure sollecitato sia nella mia diffida 2.8.19 che nella successiva pec del legale del 27.11.2020, come previsto ai sensi del comma 2 dell'art.194 TUEL:

Lo stesso, era certamente - e lo sarebbe tuttora, conforme all'interesse pubblico del Comune in quanto:

-avrebbe eliminato/eliminarrebbe ogni eventuale contenzioso che potrebbe vedere il Comune soccombente a seguito della probabile azione giudiziale da parte del funzionario o amministratore (per essere tenuti indenni dalle conseguenze negative dell'eventuale accoglimento dell'azione proposta nei loro confronti), avendo la possibilità costoro di agire nei confronti dell'Ente locale a titolo di indebito arricchimento per gli stessi fatti.

- avrebbe determinato/determinerebbe la chiusura della controversia con risparmio per il Comune (ulteriore addebito per interessi legali, rivalutazione e spese legali).

- avrebbe consentito/consentirebbe l'attivazione delle ordinarie procedure contabili di spesa, posto che ai sensi dell'art.194, comma 2 l'ente può convenire con i creditori la tempistica dei pagamenti, nei limiti di tre anni finanziari compreso quello in cui è effettuato il riconoscimento, che comporta la registrazione dell'intero importo con impegno a valere però solo sull'esercizio in cui la singola rata è a scadenza.

Pertanto, l'invito a prendere parte alla discussione allo stato risulterebbe solo strumentale e finalizzato probabilmente a qualcosa di diverso, più che a definire la problematica debitoria della mia ditta, visto che viene/verrebbe portato in Consiglio per la riconoscibilità SOLO il debito della presenta amministrazione ed in particolare quello maturato per il mancato pagamento dei lavori di €.2.570,00 (ivato 3.135,40), commissionati dal

Sig. Mattoni Marco, quale assessore ai lavori pubblici commissionati meglio descritti nel report contabile del 2.8.18-6.9.18-7.9.18-, (tra cui ripristino sistemazione Strada S.Buco) e per i quali lo stesso è stato citato in giudizio, unitamente all'Ing.Cavezzi per i lavori svolti precedentemente.

In vero processualmente, in mancanza di riconoscimento del debito da parte dell'Ente-risulterebbero entrambi responsabili per aver affidato lavori senza un previo contratto e senza l'osservanza del controllo contabili relativi alla gestione degli stessi (il mancato riconoscimento fa sorgere un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita).

Fermo quanto sopra, richiamando integralmente l'atto di citazione portato alla notifica il 15.4.21 e non accettando il contraddittorio sulle eccezioni NUOVE che in tale sede si volessero introdurre, si torna a contestare le decisioni adottate dal Comune e formalizzate attraverso la nota di riscontro alla pec dell'avv.Lelli datata 10.12.20 -prot. 1689.

Mediante la suddetta nota, infatti, l'attuale responsabile dell'ufficio tecnico, (esercitando un potere che invece spettava e spetta ex lege all'organo consiliare e, soprattutto, senza contestare minimamente la sussistenza del debito, e/o l'effettiva effettuazione delle opere/servizi indicati nei report contabili agli atti dell'Ufficio tecnico (circostanza che risulta confermata dalla stessa acquisizione della documentazione ricevuta a seguito dell'accesso agli atti del 7.2.20), né sollevare qualsivoglia opposizione in ordine alla quantificazione monetaria degli stessi ed alla loro congruità - si limitava ad affermare unicamente e solo che il Comune *non era tenuto al pagamento* poiché *“ai sensi dell'art.191 del D.Lgs.267/2000, in mancanza di atti formali (contratto) , è esclusa l'imputabilità dell'obbligazione all'Amministrazione, prevedendo che il rapporto si instauri direttamente tra il privato fornitore e l'amministratore, il funzionario o il dipendente che hanno consentito la fornitura, i quali rispondono con il loro patrimonio, con la conseguente esclusione dell'esperibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento, per difetto del requisito della sussidiarietà prescritto dall'art.2042 Codice Civile e per l'assenza di qualsivoglia vincolo contrattuale e di una previsione di spesa”*.

Salvo, poi, opporre argomentazioni sostanzialmente inconfidenti, laddove giungeva ad assumere che non intendeva saldare i debiti derivanti dalla gestione delle passate amministrazioni non contrattualizzate e, per contro, saldare solo i propri conti *“relativi ai lavori svolti durante la propria legislatura, perciò le prestazioni svolte dalla ditta del Sig.Galosi Mimmo dal 21/08/2018 (riportate nel file di seguito allegato che è stato estrapolato dalla lettera del 2.8.19) verranno riconosciute in sede Consiliare come “debito fuori bilancio” nei primi mesi del 2021, non appena sarà approvato il bilancio annuale dell'Ente. Tali somme ammontano ad €2,570,00 oltre IVA al 22% (totale €3.135,40)”*

Orbene, la motivazione addotta dal Comune per giustificare il mancato riconoscimento del debito ereditato dalla passata amministrazione risulta obiettivamente incomprensibile ovvero apparente, laddove non chiarisce l'iter logico posto a fondamento della decisione di saldare mediante la procedura di riconoscimento come debito fuori bilancio **solo i lavori svolti dalla ditta Galosi durante la propria legislatura** considerato che:

- **i lavori svolti durante la propria legislatura - al pari di quelli ereditati-** sono stati anch'essi assunti al di fuori o in violazione del procedimento contabile previsto dalla legge e risultano (al pari di quelli ereditati) confermati dai report contabilizzati dalla ditta e depositati agli atti del Comune ed annotati nella contabilità generale dell'ente
- -a seguito dell'emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione (quindi anche quello maturato per lavori pregressi non saldati) la previsione del riconoscimento è un procedimento comunque dovuto, il cui esito peraltro non è vincolante (provvedimento ad emanazione vincolata ma di contenuto discrezionale

Dunque, al pari di quelli della propria legislatura, anche gli altri debiti emersi dovevano/devono essere portati tempestivamente al Consiglio comunale per l'adozione dei necessari provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità ed il reperimento delle necessarie coperture ai sensi dell'art.193, comma3 e 194 commi 2 e 3 del D.Lgs n.267/2000.

Essendo, infatti, necessario un procedimento ad hoc ed al quale l'amministrazione non può pertanto sottrarsi attraverso una semplice ed immotivata comunicazione di un qualunque ufficio come, per contro, accaduto nel caso in esame ove il nuovo responsabile dell'Area Tecnica- attraverso la nota di riscontro alla diffida del legale - ha esercitato un potere (la c.d competenza) che invece spettava e spetta ex lege all'organo consiliare.

In definitiva, la disciplina contenuta negli articoli 191 e 194 del D.Lgs n.267/2000 (testo unico degli enti locali) non ha concesso ai singoli impiegati o dirigenti alcuna facoltà di scelta circa la condotta da seguire e, tanto meno, permette loro di valutare, discrezionalmente, se sia il caso o meno di procedere al riconoscimento dei debiti (pur facendo parte della struttura dell'amministrazione non posseggono la qualità e la funzione necessaria per manifestare la volontà) e ciò perché la norma stessa, di natura cogente, ha una forza giuridica che impone il perseguimento dell'obiettivo da essa rappresentato, stante l'inderogabilità ed indisponibilità dello specifico interesse pubblico tutelato; ovvero l'obbligo degli enti locali di valutare eventuali prestazioni rese in loro favore, ancorché in violazione formale delle norme di contabilità..

E ciò, soprattutto nella specie ove l'intero debito ha i seguenti caratteri:

1)certezza, cioè l'effettiva esistenza dell'obbligazione di dare, stante la prova dell'effettiva effettuazione delle opere/servizi indicati nei report contabili agli atti dell'ufficio tecnico, anche perché MAI CONTESTATA dal Comune e neppure dall'Ing.Cavezzi; anzi trova sostanzialmente supporto nella reazione di quest'ultimo che ha incontrovertibilmente riconosciuto il residuo corrispettivo dei lavori da pagare al 21.01.2016 ed anche per l'attività svolta successivamente, proprio sulla base dei documenti contabili e delle rendicontazioni depositati presso l'ufficio comunale .

2)liquidità, nel senso che è individuabile il soggetto creditore ed il debito è definito nel suo ammontare e l'importo è determinato e/o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico

Invero, la prova della regolare esecuzione dei lavori, nonché la congruità economica ed esattezza dei relativi rendiconti contabili depositati presso l'Ufficio Comunale, unitamente alle certificazioni confermate dell'esecuzione dei lavori appositamente rendicontate dai funzionari comunali dell'ufficio tecnico e economico-finanziario, emerge senza alcun dubbio dal contenuto della relazione datata 24.10.2019 n.prot.0015936 a firma dello stesso Ing.Tommaso Cavezzi, (allora responsabile dell'Ufficio Tecnico) - richiesta come detto espressamente dal Sindaco con nota del 7.9.19.

Infatti, dai medesimi conteggi effettuati dal Cavezzi sulla base dei documenti contabili e delle rendicontazioni depositati presso l'ufficio comunale, risultava accertata ed incontestata l'esattezza dei lavori indicati nei report contabilizzati dalla ditta Galosi con i lavori eseguiti da quest'ultima (a parte la svista del mancato inserimento/elaborazione solo di alcuni lavori sempre contabilizzati agli atti dell'ufficio), nonché la pressoché sostanziale compatibilità degli importi del debito, considerato solo l'integrazione del riepilogo delle prestazioni e dei pagamenti svolti, poiché il relativo conteggio è stato elaborato solo fino all'anno 2018 (mentre nella diffida si faceva riferimento all'aprile 2019.Dunque, determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico

Si aggiunga, poi, che successivamente alla richiesta di pagamento del Galosi protocollata il 2.8.2019 il Comune di Castel di Lama ha anche provveduto al pagamento (... "alcune prestazioni sono state regolarizzate e pagate attraverso degli atti) ma solo di alcune prestazioni relative a lavori svolti nel periodo di cui alla diffida (id est: realizzazione di 4 buche nel cimitero liquidata con determina n.907 del 27.11.2019; fornitura e trasporto cemento per strada Colle Cese liquidata con determina n.909 del 27.11.2019; saldo della neve 2012 liquidata con determina n.447 del 14.7.2020).

Per cui la ditta Galosi per l'attività svolta sino ad oggi , in considerazione delle detrazioni di cui sopra, vanta crediti, **certificati ed allibrati nella contabilità agli atti dell'ufficio comunale** ed ammontanti a complessivi €. **32.660,16** =,di cui €.2570,00 di spettanza del Mattoni, come risultante dal prospetto economico riassuntivo elaborato sulla base di tutti gli atti amministrativi (determine), documenti contabili e rendicontazioni depositati presso l'ufficio comunale di cui il Sindaco/amministrazione ha piena conoscenza.

Ora- (poiché la disciplina legislativa del TUEL -, in quanto generalizzata alla migliore applicazione in materia di gestione degli enti locali, dei principi di trasparenza ed equilibrio di bilancio -, obbliga i singoli Enti/funzionari/amministratori ad adottare con tempestività i provvedimenti al fine di evitare l'insorgere di contenzioso o di fattispecie riconducibili al c.d. responsabilità da interessi mediante l'immediata regolarizzazione/sanatoria della corretta ordinazione della spesa, sussistendo adeguato stanziamento e/o fondi sufficienti in bilancio (come già avvenuto di recente in favore di una ditta relativamente a lavori di riparazione della pavimentazione deteriorata per migliorare la viabilità carrabile) e/o, in difetto, provvedendone in ogni caso tempestivamente ad assicurare la necessaria copertura finanziaria e/o adottare le misure necessarie a ripianare/reperire i fondi necessari per far fronte al debito e, dunque, al fine di evitare ritardi che potrebbero pregiudicare la manovra di aggiustamento, di guisa da addivenire, in ogni caso, ad un pronto riconoscimento/liquidazione per evitare la maturazione di interessi e spese legali a carico dell'ente, trattandosi, peraltro, di un procedimento/comportamento comunque dovuto ed al quale i responsabili dei settori competenti e/o l'amministrazione che sia a conoscenza dell'esistenza di una situazione di debito non possono sottrarsi, pena l'assunzione di personali responsabilità) - a convinto parere di chi scrive dovevano/dovrebbero essere portati tempestivamente al Consiglio comunale per l'adozione dei necessari provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità ed il reperimento delle necessarie coperture ai sensi dell'art.193, comma3 e 194 commi 2 e 3 del D.Lgs n.267/2000, **TUTTI I DEBITI** emersi e *non solo quelli della propria legislatura, aventi le medesime caratteristiche e modalità di assunzione e maturazione*, poiché la circostanza che si tratti di debiti derivanti dalle gestioni pregresse non può assurgere a fattore scriminante.

Del resto, per stessa definizione, nel riconoscimento dei debiti fuori bilancio (in particolare quelli previsti dal comma 1 dell'art.194 del TUEL) si deve tener presente che possano essere il frutto, oltre che di obbligazioni sorte nell'esercizio in corso, anche di rapporti giuridici risalenti ad anni precedenti quelli pregressi .

Sul punto, certamente non può essere messa in dubbio la competenza a provvedere in capo al Consiglio comunale, in luogo dell'impiegato o funzionario a cui la legge non permette di valutare discrezionalmente se sia il caso o meno di procedere al riconoscimento del debito e, soprattutto nell'ambito di debiti della stessa natura e modalità di maturazione ed assunzione - (comprovata dai medesimi documenti contabili e delle rendicontazioni depositati presso l'ufficio comunale)- e, dunque, a parità di condizioni, giustificarne il mancato riconoscimento di alcuni (proposta) solo perché debito ereditato dalla passata amministrazione.

Tanto dovevo, distinti saluti

All. PEC Comune di Castel di Lama (AP) del 10/12/2020

Mimmo Galosi n.q





COMUNE DI CASTEL DI LAMA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

63082 – Via Carrafo n. 22 – C.F. 80000270449 – ☎ 0736 81871 – 📠 0736 818760

UFFICIO TECNICO

Prot. generato in automatico dalla PEC

All'Avv. Lelli Nazzena

Via De Gasperi n.188, 63076

Centobuchi di Monteprandone (AP),

Pec: avvnazzarenalelli@puntopec.it

OGGETTO: Risposta alla "Ultima diffida/messa in mora/sollecito di pagamento per lavori eseguiti dalla ditta Galosi Mimmo" – protocollo comunale 16228 del 27/11/2020.

In merito alla vostra comunicazione in oggetto si chiarisce che per definire il corrispettivo richiesto dal Sig. Galosi Mimmo non si può fare riferimento alla lettera del 02/08/2019, poiché a seguito di questa alcune prestazioni sono state regolarizzate e pagate attraverso degli atti.

Inoltre mi trovo a dover precisare che ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, in mancanza di atti formali è esclusa l'imputabilità dell'obbligazione all'Amministrazione, prevedendo che il rapporto s'instauri direttamente tra il privato fornitore e l'amministratore, il funzionario o il dipendente che hanno consentito la fornitura, i quali rispondono con il loro patrimonio, con la conseguente esclusione dell'esperibilità dell'azione d'ingiustificato arricchimento, per difetto del requisito della sussidiarietà prescritto dall'art. 2042 Codice Civile e per l'assenza di qualsiasi vincolo contrattuale e di una previsione di spesa.

Il privato contraente nell'accettare di eseguire l'incarico conferitogli *contra legem* non può ignorare che il rapporto contrattuale deve intendersi intercorso con il funzionario o l'amministratore ed assumere, quindi, volontariamente il rischio conseguente alla definitiva individuazione della parte contraente e patrimonialmente responsabile, mentre quest'ultimo, nell'attribuirlo o nel consentirlo accetta, per converso, la propria responsabilità personale diretta verso il terzo contraente per gli impegni assunti al di fuori o in violazione del procedimento contabile previsto dalla legge.

Si precisa che l'attuale Amministrazione Comunale intende saldare i conti relativi ai lavori svolti durante la propria legislatura, perciò le prestazioni svolte dalla ditta del Sig. Galosi Mimmo dal 21/08/2018 (riportate nel file di seguito allegato che è stato estrapolato dalla lettera del 02/08/2019) verranno riconosciute in sede Consigliare come "debito fuori bilancio" nei primi mesi del 2021, non appena sarà approvato il bilancio annuale dell'Ente. Tali somme ammontano ad € 2.570,00 oltre IVA al 22% (totale € 3.135,40), poiché le ultime due voci da € 150,00 dell'allegato, relative ai lavori di inumazione presso il Cimitero, sono state pagate insieme ad altri due scavi all'interno del cimitero con la Determinazione n. 907 RG del 27/11/2019, successivamente all'impegno di spesa di € 1.000,00 oltre IVA effettuato con la Determinazione n. 548 del 03/08/2019 per tali lavori che vengono spesso richiesti alla ditta Galosi Mimmo visto che il Comune non possiede mezzi idonei.

Castel di Lama, lì 10/12/2020

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Fabiola Ciotti